

12.05.2026

*"La consecutio tra misure cautelari e misure protettive e l'inibitoria ai pagamenti diretti in favore dei subappaltatori"*

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della consecutio tra misure cautelari e misure protettive e dell'inibitoria ai pagamenti diretti in favore dei subappaltatori.

## Norme & Tributi

### Diritto dell'economia

# La successione tra misure protettive e cautelari punta a tutelare il patrimonio oltre le scadenze

## Crisi d'impresa

Per i giudici di Nola colma il gap tra fine delle trattative e accesso al risanamento

Posizione diversa a Brescia dove viene escluso il superamento dei termini

Pagina a cura di  
Filippo D'Aguiro  
Gianluca Minniti

Il sistema progettato dal Codice della crisi rischia di imporre la chiusura dell'ombrello protettivo in uno dei momenti più delicati del percorso di risanamento: quando, non essendo andate a buon fine le trattative ex articolo 23, comma 1, del Codice della crisi nella composizione negoziata (Cnc), si deve passare a un iter di risanamento esterno alla stessa articolo 23, comma 2, Codice della crisi.

Il giudice può, nella composizione, prorogare la durata delle misure protettive per il tempo utile ad assicurare il buon esito delle trattative oltre il limite di 240 giorni (articolo 19, comma 5, Codice della crisi), ma non può superare il termine di dodici mesi totale (articolo 8 del Codice della crisi). La necessità di prolungare l'ombrello protettivo oltre la Cnc (specie ove già prorogato) ha portato alcuni tribunali a valutare come soluzione "ponte" quella di disporre misure cautelari aventi contenuto coincidente con le precedenti misure protettive, introducendo una sorta di concesso tra Cnc e procedure concorsuali al fine delle misure cautelari.

Tra le ultime pronunce si segnala quella con cui il Tribunale di Nola (ordinanza 25 marzo 2026) - in linea con la giurisprudenza maggioritaria (ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di Forlì e del 18 febbraio 2026 del Tribunale di Milano, in continuità con la precedente decisione del 7 luglio 2024, si veda il Sole 24 Ore del 27 maggio 2025) - si è espresso a favore di questa soluzione.

Il ricorrente ha evidenziato come l'intervento di scadenza del termine annuale ex articolo 8 del Codice della crisi non precluda la concessione di misure cautelari atipiche ex articolo 54, comma 1, Codice della crisi, in ragione della diversa natura e funzione dei due strumenti, in un caso in cui il debitore, considerato l'esito infastito delle trattative, aveva avuto accesso al concordato preventivo (articolo 23, comma 2, lettera d del Codice della crisi).

Il tribunale nolanese, valorizzando la distinzione tra misure protettive della fase di trattative e misure cautelari - operanti sul piano della futura omologazione e, per questo, diverse dalle precedenti - ha ritenuto che il decorso del termine di durata massima delle misure protettive non deve tradursi in un vuoto di tutela. Esaurita la fase negoziale, l'esigenza di proteggere il patrimonio dalle iniziative individuali dei creditori, che potrebbero comprometterne l'integrità, non solo resta, ma si intensifica per garantire l'attuazione del provvedimento di omologazione (in questo caso, del concordato). Negare l'accesso alle misure cautelari atipiche significherebbe, quindi, esporre l'impresa concorrente e ceto creditore al rischio di iniziative disgregative in contrasto con par condicio e continuità.

Si è poi rilevato che la distinzione tra misure protettive e cautelari opera prevalentemente sul piano funzionale, sicché è ammissibile che le seconde abbiano contenuto coincidente con le prime, purché non mutino funzione e contesto di applicazione, come qualora siano

chieste - ed è quanto accaduto nella specie - in relazione a creditori individuali. In questa prospettiva, le misure sono decise per colmare lo «spazio temporale residuo» tra scadenza delle misure protettive e omologazione dello strumento di risanamento.

A diversa conclusione è giunto il Tribunale di Brescia (ordinanza del 7 gennaio 2026), che ha escluso il superamento o l'elusione del termine annuale previsto dall'articolo 8 del Codice della crisi.

E infatti, rispetto alla domanda - volta a conseguire, fino all'omologazione del concordato, un'altra inibitoria a promuovere o proseguire azioni esecutive con la formulazione di un'istanza qualificata come cautelare, non assoggettata allo sbarramento temporale ex articolo 8 del Codice della crisi - questo precedente ha ritenuto che l'inibitoria è un clone delle originarie misure protettive e non una tutela atipica. Né la sola circostanza per cui la tutela sia stata chiesta in via selettiva



Il rischio. Negare la successione rischia di esporre l'impresa a iniziative disgregative

**ENTRATE, DAL 14 MAGGIO NUOVO NUMERO PER IL SERVIZIO SMS**  
Cambia il numero del servizio sms dell'agenzia delle Entrate. Da giovedì 14 maggio il canale di assistenza sarà

raggiungibile al 3424110872 e consentirà di ricevere, in forma sintetica, tutte le informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e risposte a semplici quesiti.

## Subappaltatori, si all'inibitoria delle richieste di pagamento

### Tribunale di Verona

È una misura temporanea e ha l'obiettivo di tutelare la continuità aziendale

Accanto alla consecutio tra misure protettive cautelari, altro terreno di scontro tra interesse dei creditori e risanamento è quello dell'impiego sempre più massiccio e diversificato di misure cautelari atipiche, soprattutto nella composizione negoziata.

Sul punto va segnalata un'ordinanza del Tribunale di Verona (19 aprile 2026), intervenuta sull'apposito strumento di regolazione della crisi e disciplina degli appalti, incidendo sui meccanismi di pagamento dei fornitori subappaltatori coinvolti nel risanamento.

Ladetrice - dopo la richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite nel corso della Cnc, avanzata da alcuni subappaltatori - ha chiesto al giudice l'adozione di misure inibitorie, anzitutto, a inibire al subappaltatore di richiedere alle stazioni appaltanti il pagamento diretto in base all'articolo 105, comma 13, D.lgs. 30/2002 e all'articolo 193, comma 11, D.lgs. 30/2002. Nondimeno alle stazioni pubbliche di vietare di provvedere al pagamento, ove chiesto, dai creditori dell'istituto.

Le norme di cui è stata richiesta l'adozione di misure inibitorie, che si riferiscono ai subappaltatori, in caso di inadempimento dell'appaltatore, la facoltà di chiedere alla stazione appaltante il pagamento delle prestazioni - avrebbero scaturito, per la debitrice, di sottrarre alla stessa la liquidità utile a garantire la continuità, rendendo necessario l'intervento cautelare richiesto.

In primis, il giudice ha ritenuto di qualificare il pagamento diretto come una delega ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.lgs. 30/2002, e non un'azione di regresso. Quest'interpretazione troverebbe conferma nell'articolo 47 del D.lgs. 30/2002, che istituisce, presso il ministero delle Infrastrutture, un fondo «salva-opere», le cui risorse sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti vantati dai subappaltatori nei confronti dell'appaltatore inadempiente. Per effetto del pagamento, infatti, il Ministero si sommerebbe nel diritto dei beneficiari, inderogando all'articolo 105 del Codice civile, sarebbero loro preferiti nei pagamenti in corso di procedura, prima del recupero della somma.

Sulla scorta di questa ricostruzione, l'ordinanza ha riconosciuto che - come ai creditori può essere inibito in via cautelare di ottenere la soddisfazione del credito - l'istituzione deve ritenersi possibile quando il pagamento arriva da un terzo (stazione appaltante) e ciò risulta in forma di soddisfazione anticipata del creditore, potenzialmente in contrasto con la logica della Cnc.

Il tribunale ha poi colto l'occasione per ribadire la natura provvisoria delle misure cautelari, regolando che, nel caso di specie, troverebbe conferma dalla possibilità di attivare il «salva-opere», che assicura ai subappaltatori, in caso di successivo iter concorsuale dell'appaltatore, il soddisfacimento dei crediti fino al 70%.

Dopo aver chiarito che la reversibilità degli effetti della misura richiesta è garantita dalla futura possibilità di attivazione del fondo, il giudice ha ribadito la necessità di contemporaneamente gli interessi del pignorante e del debitore. Sono stati così mitigati gli effetti finanziari pregiudizievole dell'inibitoria che, nelle mani, potrebbero prodursi sui subappaltatori, tradizionalmente considerati soggetti deboli nella catena degli appalti pubblici.

## TRANSPOTEC LOGITEC Il mondo del Trasporto e della Logistica

### Imprese protagoniste a FIERA MILANO Rho dal 13 al 16 maggio 2026

### La logistica leva strategica del sistema industriale

Trasporto e logistica sono al centro delle dinamiche industriali europee. Geopolitica, riconfigurazione delle catene globali del valore, costi del carburante e transizione energetica stanno ridefinendo il ruolo della movimentazione delle merci come leva strategica per la competitività del sistema produttivo. In questo contesto si inserisce **Transpotech Logitec**, manifestazione di riferimento per autotrasporto e logistica, a **Fiera Milano dal 13 al 16 maggio**. La contemporanea con **NHE - Next Mobility Exhibition**, expo delle nuove tecnologie, rafforza una lettura integrata della mobilità delle merci e delle persone, con 100 espositori complessivi. Dalla nuova centralità della logistica all'evoluzione dell'autotrasporto, con la presenza di tutti i costruttori europei di veicoli industriali e dei principali brand degli altri segmenti di mercato - commerciali leggeri, allestimenti, rimorchi, soluzioni digitali e aftermarket - Transpotech Logitec racconterà un settore innovativo e resiliente. Oltre 50 convegni fotografano le sfide del comparto: il ruolo della logistica per filiere strategiche come food e pharma, la digitalizzazione, la multimodalità, la critica dei green corridors europei e il ruolo del cargo aereo. Transizione energetica, sostenibilità e percorsi per l'innovazione professionale dei giovani completano l'offerta che conferma Transpotech Logitec Laboratorio di sistema per interpretare l'evoluzione del mercato.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE



## Autotrasporto, verso modelli sempre più integrati e digitali



### La logistica entra nel futuro con T-MATCH, la prima Borsa Carichi full digital

Il settore dell'autotrasporto entra in una nuova era con il lancio di **T-Match**, la prima borsa carichi completamente digitale. Superando i limiti dei sistemi tradizionali, spesso vincolati da processi di acquisto e vendita gestiti offline, T-Match integra negoziazione e pagamenti in un'unica piattaforma completa e online, consentendo agli utenti di operare senza limiti orari (24x7 - 24/7). L'obiettivo è duplice: permettere ai settori di ridurre i chilometri a vuoto massimizzando l'efficienza dei mezzi e offrire alle aziende una rete di fornitura più ampia per gestire i picchi di domanda e contenere i costi. L'accesso è riservato esclusivamente a professionisti iscritti all'Albo dei trasportatori italiani o in possesso di licenza comunitaria, garantendo un ecosistema protetto e qualificato. Grazie a un'interfaccia intuitiva e a un sistema di accreditamento rapido, T-Match assicura un cash flow immediato: non è solo un'evoluzione tecnologica, ma una garanzia di sicurezza, trasparenza e affidabilità per chi vuole competere nel futuro della logistica. Digitalizzazione e operatività si fondono così in uno strumento indispensabile per entrare nel futuro del trasporto moderno. - <https://www.t-match.it/> - TRANSPOTEC LOGITEC, Pad 24 stand P13 R12



### ALEMASAT sviluppa soluzioni di Fleet Management per Veicoli Connessi e Sicuri

Alemasat nasce dall'esperienza di un team di professionisti con l'obiettivo di rendere gestione, localizzazione e sicurezza dei veicoli in modo semplice, affidabile ed efficiente. Distingendosi per innovazione e qualità, è specializzata nello sviluppo di soluzioni per il Fleet Management, progettando e integrando tecnologie avanzate per flotte sempre più complesse, monitorate e protette. Le piattaforme consentono controllo in tempo reale dei mezzi, ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi e gestione efficiente delle risorse, migliorando produttività, sicurezza e sostenibilità. Elemento distintivo è l'attività di R&D, che crea sistemi intelligenti e adattabili alle esigenze del trasporto moderno. L'ecosistema **Tecnologia Alemasat** integra hardware proprietario, software evoluti e piattaforme cloud per geolocalizzazione, analisi dati, gestione flotte e



reportistica personalizzata. A Transpotech presenta nuove soluzioni basate su dashboard intelligenti: registrazione video ad alta definizione, rilevamento eventi e analisi avanzate per monitorare guida e condizioni operative dei veicoli, confermando l'impegno nello sviluppo di tecnologie per il futuro della mobilità. - <https://www.alemasat.it/> - TRANSPOTEC LOGITEC, Pad 22 stand A21

### FORD TRUCKS amplia la Gamma industriale e accelera sulla Mobilità Elettrica

A Transpotech Logitec, 2026 **Ford Trucks** consolida la propria strategia in Italia ampliando la gamma e rafforzando il posizionamento su più fronti operativi. Un'evoluzione che riflette la necessità, sempre più centrale nel trasporto professionale, di coniugare efficienza, sostenibilità e specializzazione applicativa. In questo contesto si inserisce il rinnovamento completo dell'**F-MAX**, che resta il pilastro per l'lungo raggio e si presenta

oggi con standard più elevati in termini di efficienza e comfort, elementi determinanti in un segmento dove il costo totale di esercizio è la variabile chiave. Allo stesso tempo, l'introduzione dell'**F-Line E** segna l'ingresso nelle motrici elettriche, con un approccio che integra veicolo e infrastruttura e punta a semplificare l'adozione da parte delle flotte. Il rafforzamento della gamma **Construction** completa l'offerta pensata

per coprire l'intero spettro delle missioni, dai contesti urbani alle applicazioni più gravose. Non solo: un'evoluzione di prodotto, ma una strategia che mira a costruire presenza e credibilità in un mercato competitivo, accompagnando la transizione del settore senza perdere di vista la redditività operativa. [www.fordtruck.it](http://www.fordtruck.it)

TRANSPOTEC LOGITEC, Pad 18 stand K32 K34 M47 M53

